



Ordine del Giorno del 21-11-2005

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 2

Deliberazione n°

25

del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Art. 21 comma 4 DELLO STATUTO SOCIALE: SOSTITUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 2386 DEL CODICE CIVILE, DI N° 2 COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RINUNCIATARI. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA.

ALLEGATI:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria si è provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di questa Società, composto da n° 5 componenti;
- n° 2 componenti designati, il Dott. Pietro Lospinuso e l'Avv. Donato Salinari, hanno, con rispettive note prot. 22086 del 16/11/2005 e prot. 22088 del 16/11/2005, declinato la nomina in seno al Consiglio di Amministrazione;
- in data odierna, con precedente deliberazione n° 24, si è proceduto all'insediamento dell'organo amministrativo che, ai sensi dell'art. 21 comma 1 dello Statuto Sociale può operare con minimo 3 membri, compreso il Presidente;
- l'art. 21 dello Statuto sociale, al comma 4, prevede che: *"qualora vengano a mancare uno o più amministratori nel corso dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea"*;

RITENUTO CHE:

- nel caso in specie non sussistano le condizioni affinché questo Consiglio di Amministrazione, avvalendosi di quanto previsto dal suddetto comma 4 dell'art. 21 dello Statuto, proceda con la surroga dei due Consiglieri rinunciatari. Tanto poiché si è in presenza di una mancata accettazione della carica da parte degli amministratori eletti dall'Assemblea e non di una loro rinuncia successiva all'insediamento;
- al fine di dare all'organo amministrativo il plenum dei suoi componenti, si debba procedere nel deliberare la convocazione dell'Assemblea Ordinaria secondo quanto previsto al comma 2 dell'art. 14 dello Statuto: *"...avviso comunicato ai soci con*

mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea";

VISTI lo Statuto Sociale ed il Codice Civile

A voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di convocare, ai sensi dell'art. 14 comma 2 dello Statuto Sociale, l'Assemblea Ordinaria degli azionisti dell'AMAT s.p.a. per il giorno 29/11/2005, alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30/11/2005, alle ore 10.00, in seconda convocazione.
- 2) Di stabilire che l'Assemblea Ordinaria si terrà, nel giorno e nell'ora sopra indicati, presso la sede dell'AMAT s.p.a., via Cesare Battisti 657 - Taranto.
- 3) Di porre all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria il seguente argomento:
"Nomina di due componenti in seno al Consiglio di Amministrazione in luogo di due membri rinunciatari".
- 4) Di pubblicare, ai sensi dell'art. 15 comma 1 dello Statuto Sociale, l'allegato avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria sul quotidiano "Corriere del Giorno".

N° 25 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 25 del 21.11.2005

OGGETTO

SOSTITUZIONE DI N° 2 COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RINUNCIATARI. CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA.

L'anno duemilacinque, il giorno 21 (ventuno) del mese di novembre, alle ore 16.30, in Tricase (LE), si è riunito in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | |
|------------|---------|------------------------|
| 1) Enzo | MANCO | <i>Presidente</i> |
| 2) Saverio | CREAZZO | <i>Vice Presidente</i> |
| 3) Marina | RIBERTI | <i>Componente</i> |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Dott. Cosimo Rochira.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria si è provveduto alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di questa Società, composto da n° 5 componenti;
- n° 2 componenti designati, il Dott. Pietro Lospinuso e l'Avv. Donato Salinari, hanno, con rispettive note prot. 22086 del 16/11/2005 e prot. 22088 del 16/11/2005, declinato la nomina in seno al Consiglio di Amministrazione;
- in data odierna, con precedente deliberazione n° 24, si è proceduto all'insediamento dell'organo amministrativo che, ai sensi dell'art. 21 comma 1 dello Statuto Sociale può operare con minimo 3 membri, compreso il Presidente;
- l'art. 21 dello Statuto sociale, al comma 4, prevede che: *"qualora vengano a mancare uno o più amministratori nel corso dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea"*;

RITENUTO CHE:

- nel caso in specie non sussistano le condizioni affinché questo Consiglio di Amministrazione, avvalendosi di quanto previsto dal suddetto comma 4 dell'art. 21 dello Statuto, proceda con la surroga dei due Consiglieri rinunciatari. Tanto poiché si è in presenza di una mancata accettazione della carica da parte degli amministratori eletti dall'Assemblea e non di una loro rinuncia successiva all'insediamento;
- al fine di dare all'organo amministrativo il plenum dei suoi componenti, si debba procedere nel deliberare la convocazione dell'Assemblea Ordinaria secondo quanto previsto al comma 2 dell'art. 14 dello Statuto: *"...avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea"*;

VISTI lo Statuto Sociale ed il Codice Civile

A voti unanimi, resi nelle forme di legge

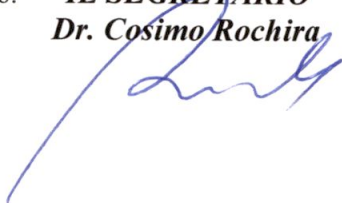
D E L I B E R A

- 1) Di convocare, ai sensi dell'art. 14 comma 2 dello Statuto Sociale, l'Assemblea Ordinaria degli azionisti dell'AMAT s.p.a. per il giorno 05/12/2005, alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 06/12/2005, alle ore 10.00, in seconda convocazione.

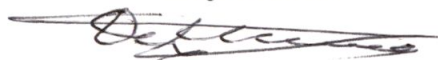
- 2) Di stabilire che l'Assemblea Ordinaria si terrà, nel giorno e nell'ora sopra indicati, presso la sede dell'AMAT s.p.a., Via Cesare Battisti 657 - Taranto.
- 3) Di porre all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria il seguente argomento: *"Nomina di due componenti in seno al Consiglio di Amministrazione in luogo di due membri rinunciatari"*.
- 4) Di pubblicare, ai sensi dell'art. 15 comma 1 dello Statuto Sociale, l'allegato avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria sul quotidiano "Corriere del Giorno".

l.c.s.

firmato: **IL SEGRETARIO**
Dr. Cosimo Rochira



firmato: **PRESIDENTE**
Enzo Manco



A.M.A.T. società per azioni

Sede sociale in Taranto alla via Cesare Battisti, 657

Capitale sociale € 8.400.000,00.

Codice Fiscale e Iscrizione Registro Imprese di Taranto n° 00146330733.

I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede dell'AMAT s.p.a. sita in Via Cesare Battisti n° 657 - Taranto, il giorno **05 Dicembre 2005**, in prima convocazione alle ore 10.00, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 06 Dicembre 2005, stesso luogo e stesso orario, per discutere e deliberare il seguente

Ordine del giorno:

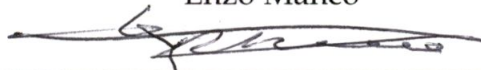
- 1) *Nomina di due componenti in seno al Consiglio di Amministrazione in luogo di due membri rinunciatari.*

L'intervento in Assemblea è regolato dalle norme di legge e di Statuto.

Taranto 21 Novembre 2005

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Enzo Manco



Gent.ma Dott.ssa Rossana DI BELLO
Sindaco di Taranto

Spett.le AMAT s.p.a.

Con riferimento alla nomina a componente il Consiglio di Amministrazione della Società AMAT, partecipatami con nota della Società medesima n° 22042 del 15/11/2005, nel ringraziare sentitamente per la preferenza accordatami, devo purtroppo declinare tale incarico.

Ciò poiché l'intensa attività in seno al Consiglio Regionale, mi impedirebbe di svolgere adeguatamente e con la dovuta partecipazione tale importante compito.

Ringrazio ancora una volta e porgo, come sempre, cordiali saluti.

Ginosa 16/11/2005

AMAT s.p.a. 22086
Prot. In arrivo n. ~~2005~~
Del 16 NOV. 2005

P	-PRESIDENTE	☐
VP	-VICE PRESIDENTE	☐
D	-DIRETTORE	☐
DA	-DIRIG. AMMINISTR.	☐
DT	-DIRIGENTE TECNICO	☐
UC	-CONTABILITA'/BILANCIO	☐
GA	-CONTRATTI APPALTI	☐
UI	-INFORMATICA	☐
UE	-ESERCIZIO/MOVIMENTO	☐
UP	-PERSONALE	☐
UAG	-ATT. GEN./P.R./SINISTRI	☐
US	-SEGRETERIA	☐
UT	-TECNICA	☐
U-PT-UFF. PRODOTTAFFICO		☐
U-RO-UFF. RAGIONERIA		☐

_____ ☐

Dott. Pietro Lospinuso


Preg.ma Dott.ssa Rossana DI BELLO
Sindaco del Comune di Taranto

e p.c. Spett. A.M.A.T. SpA – Taranto

Con riferimento alla nomina del sottoscritto Avv. Donato SALINARI, quale componente del Consiglio di Amministrazione della Società AMAT, operata dall'Assemblea dei Soci del 15/11/2005 e partecipatami in pari data con nota aziendale prot. 22042, esprimo sentito ringraziamento per la preferenza accordatami e devo, tuttavia, comunicarvi l'indisponibilità ad accettare tale nomina.

Tanto in relazione all'attività professionale forense svolta dallo scrivente che, in uno con le ulteriori attività sociali, politiche e culturali dallo scrivente svolte, non consente di trovare spazi di tempo adeguati allo svolgimento dell'incarico assegnatomi.

Certo della Vs. comprensione e condivisione, ringrazio ancora una volta per l'attenzione riservatami e porgo cordiali saluti.

Taranto 16/11/2005

Avv. Donato Salinari


AMAT s.p.a.
Prot. In arrivo n. 22088
Del 16 NOV. 2005

P	-PRESIDENTE	☐
VP	-VICE PRESIDENTE	☐
D	-DIRETTORE	☐
DA	-DIRIG. AMMINISTR.	☐
DT	-DIRIGENTE TECNICO	☐
UC	-CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UA	-CONTRATTI APPALTI	☐
UI	-INFORMATICA	☐
UE	-ESERCIZIO/MOVIMENTO	☐
UP	-PERSONALE	☐
UAG	-ATT.GEN./P.R./SINISTRI	☐
US	-SEGRETERIA	☐
UT	-TECNICA	☐
UFF-PT	-UFF. PROD. TRAFFICO	☐
UFF-RG	-UFF. RAGIONERIA	☐
		☐

Verbale di Assemblea del 15/11/2005

Il giorno 15 del mese di Novembre dell'anno 2005, alle ore 10.10, presso la sede dell'Amat S.p.A. in Taranto alla via Cesare Battisti, 657, si è riunita l'Assemblea della Società, giusta convocazione del 04/11/2005, prot. 21445, pubblicata in data 05/11/2005 sul quotidiano "Corriere del Giorno". Sono presenti: per il Comune di Taranto (socio unico) l'Ammosor Umberto Ingrasso, delegato dal Sindaco di Taranto con nota prot. 8848/gab. del 08/11/2005; per il Collegio Sindacale: Dott. Benedetto Peglie, Dott. Cosimo Bisentile, Dott.ssa Daniela Gaita;

il Revisore Contabile Rag. Umberto Monelli;

i componenti il Consiglio di Amministrazione: arch. Carlo Boschetti, sig. Cosimo Ramona, sig. Antonio Citrea, sig. Francesco Ippolito.

La seduta si svolge in seconda convocazione essendo andata deserta la prima del giorno 14/11/2005.

Assistono alla seduta, su invito del socio unico Comune di Taranto, i sigg. Dott. Carlo Apule, Dott.ssa Rosa di Benedetto, Sig. Nelly Guardone, Sig.ra Annalisa Paugiuilli.

L'Ammosor Umberto Ingrasso chiama a presiedere la seduta, stante l'assenza giustificata del Presidente dell'Amat, il consigliere Arch. Carlo Boschetti, che accetta.

Costatata la regolarità della convocazione, nonché della costituzione della seduta, dichiara la medesima valida e invita il Direttore Tecnico dell'Amat, dott. Cosimo Rachica, a svolgere le funzioni di Segretario Verbalizzante.

Il Presidente dell'Assemblea, arch. Carlo Boschetti, in apertura propone di rinviare la seduta adizina, stante l'assenza per motivi di salute del Presidente Enzo Luano, al giorno 20 Novembre prossimo venturo.

L'Ammosor Ingrasso, tenuto conto che il Presidente Luano ha seguito personalmente tutte le fasi che hanno condotto all'adizina assemblea e che, quindi, ben conosce le problematiche in discussione, ritiene di non avergli la proposta di rinvio.

Il Presidente dell'Assemblea, arch. Carlo Boschetti, rappresenta al socio unico che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data adizina alle ore 08.00, non ha ratificato l'atto di intesa sottoscritto in data 10 novembre 2005, fra il Comune di Taranto, rappresentato dal Sindaco dott.ssa Romana Di Paolo, ed il Presidente dell'Amat, sig. Enzo Luano.

L'assemblea Ingrosso, preso atto della volontà espressa dal Consiglio di Amministrazione invita a disporre il ritiro dei primi due punti all'ordine del giorno.

L'Assemblea, ritirati i primi due punti all'ordine del giorno prima ad esaminare il punto n° 3 avente per oggetto: Revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione art. 19, comma 2 lettera b, dello Statuto).

L'assemblea Ingrosso su tali argomenti formula la seguente dichiarazione: "Pensiamo che interesse del socio unico dell'Amat SpA, anche in onseguio della legislazione vigente, era vendere il 51% della quota azionaria della stessa società ed in tal senso ne affidava l'incarico all'Amat con delibera P.C. n° 865 del 30/12/2004, dopo circa un anno il Comune a fronte della inadempienza del POA ha dovuto revocare e delibera di incarico per potersi provvedere direttamente (deliberazione P.C. n° 513 del 14/10/2005); il C.d.A. non solo si rendeva inadempiente ma addirittura su un comportamento gravemente colposo, quasi doloso, ha deliberato di perdere di un concorso per eliminazione di un numero sproporzionato di dipendenti rispetto alle esigenze dell'Amat SpA, rendendo, di fatto, invendibile la quota di maggioranza alla società sul mercato; l'atteggiamento contrario alla linea amministrativa e politica del Comune ha avuto modo di estrinsecarsi, in modo ancora più palese, quando, a seguito di delibera di razionalizzazione della spesa comunale ad opera il consiglio comunale (delibera P.C. n° 69/2005), il C.d.A. decideva di impegnare il "procedimento del socio unico", invece il Consiglio di Amministrazione dell'Amat A ha ritenuto di non approvare l'atto di intesa, già sottoscritto dal socio unico (Giudice) dal Presidente dell'Amat SpA, così come richiesto dal Comune, e che contiene una serie di previsioni necessarie ed ineliminabili per una corretta gestione sia il servizio pubblico effettuato dall'Amat, sia del generale interesse pubblico della Plettività finalizzato in particolare al riequilibrio del bilancio dell'Ente, presupp- to necessario affinché il socio unico possa ottemperare a quanto dovuto nei compiti della stessa azienda; per tutte le ragioni sopra esposte, il Consiglio di Amministrazione si è reso gravemente inadempiente al proprio mandato, ed in conflitto col socio unico, in modo tale da non poter più ritenere la fiducia manifestata il Presidente Mancò, abbia ritenute valide le ragioni del Comune sottoscrivendo l'atto di intesa ed avviando la procedura di sua competenza previste nell'atto medesimo. Tuttavia premesso, si dispone la revoca immediata dell'intero Con-

siglio di Amministrazione

L'arch. Carlo Boschetti ha presunte che il Porteggio inviato all'Amministrazione Comunale è sufficiente per spiegare i motivi per cui non abbiamo potuto svolgere tutto quanto necessario per la vendita delle azioni; che ancora oggi riteniamo illegittima.

Vedasi corrispondenza inviata e sentenze allegate. Tutto ciò nonostante ci fossimo prodigati a preparare tutta la documentazione necessaria: vedi bando di gara, espositato ecc., consegnati con puntualità all'Amministrazione Comunale di Taranto.

Dichiara la propria intransigenza circa le dichiarazioni rilasciate dal socio unico, rappresentato dall'assessore Ingrosso, visti come si sono svolti i fatti. Inoltre, dichiara di non condividere la decisione assunta dal socio unico e pertanto si riserva a nome proprio e di altri colleghi del P.D.A., di adire la via legale e la

Magistratura, in ogni sede, per la tutela dei propri diritti e ciò relativamente al punto 3 dell'Ag. Si passa all'esame del punto 4 avente per oggetto: Nomina componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione (art. 19, comma 2 lettera b, dello Statuto).

L'Assessore Ingrosso, in nome e per conto del socio unico Comune di Taranto nomina quale Presidente del Consiglio di Amministrazione il Sig. Enzo Manes, nato a Taranto il 18/02/1932 e residente in Larus Taranto alla via Fior di Papiro, 8;

nomina quale Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione il dott. ~~Salvatore~~ Ruggiero nato a Taranto il 23/03/1947 ed ivi residente alla via Viale Fiumino, 96;

nomina quali componenti il Consiglio di Amministrazione i signori: avvocato Donato Salinari, nato a Taranto il 27/10/1953 ed ivi residente alla via Piazze, 142; dott. Pietro Lospinuso, nato a Girona il 22/04/1966 ed ivi residente alla via A. Catanzaro, 2

signora Marina Riberti nata a Taranto il 03/09/1966 ed ivi residente alla via Atenasio, 10.

Per i suddetti Presidente, Vice Presidente e componenti il Consiglio di Amministrazione restano confermati gli importi dei compensi attualmente in vigore.

Il socio unico ha mandato al segretario, dott. Cassino Ruggiero, per l'esecuzione di tutti gli adempimenti connessi e conseguenziali al presente atto deliberato.

Non essendoci altro da discutere, alle ore 11.40, la seduta viene dichiarata conclusa.

Il Segretario

(dott. Cassino Ruggiero)

Il Presidente

(Arch. Carlo Boschetti)

AZIENDA PER LA MOBILITÀ NELL'AREA DI
TARANTO
(AMAT)

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO

Art. 1 – Denominazione

1. È costituita la Società per azioni denominata "Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.", in forma abbreviata "AMAT S.p.A."

Art. 2 – Sede

1. La Società ha sede nel Comune di Taranto.
2. Nei modi di legge, la Società potrà istituire, sopprimere, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, rappresentanze, succursali, uffici e dipendenze.

Art. 3 – Durata

1. La Società ha durata fino al 31/12/2050 e può essere prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 – Oggetto

1. La Società ha come oggetto:
 - a) la gestione di servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano di persone e di merci, in proprio e per conto terzi, con qualsiasi mezzo effettuato;
 - b) la gestione di servizi di metropolitana, di idrovie su tutto il territorio nazionale, di collegamento aeroportuale, di gestione di autostazioni ed aree intermodali, di trasporto scolastico, di trasporto di persone disabili, di trasporto funebre, di noleggio con o senza conducente, di car-sharing, di trasporti di interesse turistico,

nonché di trasporti speciali "a chiamata", di taxi collettivo, con qualsiasi mezzo effettuati;

c) la realizzazione e/o la gestione, sia diretta che in concessione o altra forma di affidamento, di parcometri e parcheggi a pagamento, stradali, chiusi, multipiano;

d) la rimozione, custodia, riparazione e revisione di veicoli ed autoveicoli, anche per conto terzi, a norma del Codice della strada, nonché la gestione di impianti semaforici;

e) l'istituzione e/o la gestione di agenzie di viaggio;

f) la gestione dei servizi connessi, complementari e strumentali a quelli innanzi descritti, riconducibili al soddisfacimento delle esigenze di mobilità della popolazione, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche.

2. La Società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e, quindi, qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, con tassativa esclusione delle sollecitazioni del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216 del 7 giugno 1974 e successive modificazioni, dell'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 4, comma 2, della legge n. 197 del 5 luglio 1991, delle attività di cui alla legge n. 1 del 2 gennaio 1991, e di quelle previste dal decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385.

Art. 5 – Partecipazione in altre società

1. La Società può assumere partecipazioni anche in altre società, quando ciò non comporti, per la misura e per l'oggetto della partecipazione, una modifica sostanziale dell'oggetto sociale determinato al summenzionato articolo 4.

2. La partecipazione in altre società deve essere deliberata dall'Assemblea quando ciò comporti la assunzione di responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI –

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 6 – Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 8.400.000,00 (ottomilioniquattrocentomila/00), suddiviso in numero 8.400.000 di azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna.

2. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte di capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

3. In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

Art. 7 – Aumento di capitale e diritto di opzione

1. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei soci, fermo restando il rispetto dell'art. 2438 del Codice civile.

2. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi ed a fronte di conferimenti in natura e

di crediti da parte dei soci.

3. In caso di aumento del capitale sociale, le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti, in proporzione delle azioni possedute, nel rispetto dell'art. 2441 del Codice civile

4. Gli azionisti avranno altresì il diritto di opzione sulle azioni che siano rimaste non optate nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 2441, comma 3°, del Codice civile.

5. Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che, secondo la deliberazione di aumento del capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in natura.

6. Il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione potrà essere escluso ex art. 2441, comma 8, del Codice civile, se queste sono offerte ai dipendenti della Società, oltre che negli altri casi previsti dalla legge.

Art. 8 – Azioni

1. Le azioni sono nominative e indivisibili.

2. Le azioni sono di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

3. Ogni azione dà diritto a un voto.

4. I versamenti sulle azioni di nuova emissione sono richiesti dal Consiglio di amministrazione nei modi e nei termini che lo stesso reputi più convenienti.

5. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura di volta in volta fissata dal Consiglio di amministrazione, salvo il diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà con-

cesse dall'art. 2344 del Codice civile.

Art. 9 – Circolazione e trasferibilità delle azioni

1. La partecipazione sociale è rappresentata da titoli azionari nominativi.
2. La circolazione delle azioni è disciplinata dall'art. 2355 del Codice civile.
3. In caso di emissione di azioni nominative, o di mancata emissione di titoli azionari, si applica l'art. 2355-bis del Codice civile.

Art. 10 – Qualità di Azionista

1. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente Statuto.
2. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dal libro dei soci.

Art. 11 – Obbligazioni

1. La Società può emettere, su delibera degli amministratori, a norma e con le modalità di legge e nei limiti indicati all'art. 2412 del Codice civile, obbligazioni nominative o al portatore.
2. La deliberazione di emissione delle obbligazioni deve, in ogni caso, risultare da verbale redatto da notaio ed essere depositata ed iscritta a norma dell'art. 2436 del Codice civile.

Art. 12 – Strumenti finanziari

1. La Società può emettere strumenti finanziari a norma degli artt. 2346, ultimo comma, 2349 e 2351, ultimo comma, del Codice civile.

TITOLO III

ORGANI SOCIALI - L'ASSEMBLEA

Art. 13 – L'Assemblea

1. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, nonché i loro aventi causa.

Art. 14 – Convocazione

1. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso da pubblicarsi sul quotidiano "Corriere del Giorno" di Taranto, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
2. È consentita, altresì, la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
3. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
4. In mancanza delle formalità suddette per la convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tal caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deli-

berazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

Art. 15 – Riunioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea si riunisce, in sede ordinaria, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio.
2. L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogniqualevolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.
3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, verrà altresì convocata qualora ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, i quali dovranno indicare nella domanda gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Art. 16 – Intervento in Assemblea e voto

1. Hanno diritto di intervenire in Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
2. Ogni azionista può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, ai sensi dell'art. 2372 del Codice civile.

Art. 17 - Presidenza dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti all'Assemblea.
2. Il Presidente è assistito da un Segretario, anche non socio azionista,

designato con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Al Presidente dell'Assemblea spettano i compiti attribuiti dalla legge e comunque ogni accertamento in ordine alla regolarità della costituzione dell'Assemblea, all'accertamento della identità e legittimazione dei presenti, al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.

4. Il Presidente regola lo svolgimento dell'Assemblea e accerta i risultati delle votazioni.

5. Di ogni Assemblea, senza ritardo e nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

6. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea o dal Consiglio di amministrazione, il verbale viene redatto da un Notaio scelto dallo stesso Presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del Segretario.

Art. 18 – Costituzione e deliberazione

1. L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, si costituisce e delibera secondo le disposizioni di legge.

2. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'Assemblea medesima.

3. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta.

- | | |
|----|--|
| 4. | L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. |
| 5. | Si applica l'art. 2368, ultimo comma, del Codice civile. |
| 6. | Per la seconda convocazione e le convocazioni successive si applica l'art. 2369 del Codice civile. |

Art. 19 – Materie riservate all'Assemblea

- | | |
|----|--|
| 1. | L'Assemblea ordinaria ha competenza in tutte le deliberazioni a questa riservate dalla legge. |
| 2. | L'Assemblea ordinaria: <ul style="list-style-type: none"> a) approva il bilancio; b) nomina e revoca gli amministratori e designa tra i suoi membri il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione, nomina il Presidente ed i membri del Collegio sindacale e il soggetto al quale è demandato il controllo contabile; c) determina il compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile; d) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci; e) delibera su ogni altro oggetto riservato dalla legge alla competenza dell'Assemblea ordinaria. |
| 3. | L'Assemblea straordinaria ha competenza in tutte le deliberazioni a questa riservate dalla legge. |
| 4. | L'Assemblea straordinaria, in particolare, delibera: <ul style="list-style-type: none"> a) sulle modificazioni dello Statuto; b) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori della |

	Società;	
	c) sull'emissione di obbligazioni convertibili;	
	d) sull'aumento del capitale sociale;	
	e) sulla fusione con società possedute totalmente o al 90%, secondo quanto disposto al successivo art. 45 dello Statuto;	
	f) sulla istituzione o soppressione di sedi secondarie;	
	g) sulla riduzione del capitale in caso di recesso del socio;	
	h) sugli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;	
	i) sul trasferimento della sede sociale.	
	Si applica in ogni caso l'art. 2436 del Codice civile;	
	Art. 20 – Impugnativa delle delibere Assembleari	
	1. Le deliberazioni che non sono prese in conformità dello Statuto o della legge possono essere impugnate ai sensi e secondo le modalità di cui agli artt. 2377 e seguenti del Codice civile.	
	TITOLO IV	
	AMMINISTRAZIONE	
	Art. 21 – Consiglio di Amministrazione.	
	1. La Società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a nove, secondo la determinazione fatta dall'Assemblea prima di procedere alla nomina.	
	2. La nomina degli amministratori è rimessa all'Assemblea.	
	3. Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	

ca e sono rieleggibili e revocabili dall'Assemblea in qualunque tempo.

4. Qualora vengano a mancare uno o più amministratori nel corso dell'esercizio, il Consiglio di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile. Gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva Assemblea.

5. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

6. Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio è convocata d'urgenza dal Collegio sindacale che, nel frattempo, è autorizzato a compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 22 – Compensi degli amministratori.

1. L'Assemblea delibera la remunerazione di tutti gli amministratori, compresi quelli investiti di particolari cariche.

Art. 23 – Cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza.

1. Si applica l'art. 2382 del Codice civile ed ogni altra disposizione di legge che disciplini le cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità con la carica di amministratore di S.p.A..

Art. 24 – Presidente del Consiglio di amministrazione.

Attribuzioni

Il Presidente del Consiglio di amministrazione:

1. Assume la rappresentanza legale ed istituzionale della Società;
2. Esegue le deliberazioni dell'organo amministrativo;
3. Si occupa dell'organizzazione aziendale e dell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro, nonché di tutte le materie relative all'ordinamento e funzionamento dell'Azienda medesima;
4. Esercita tutte le facoltà di legge e regolamentari per la gestione della Società e delle strutture aziendali;
5. Rappresenta la Società in giudizio in ogni lite attiva e passiva e, comunque, dinanzi a qualsivoglia autorità giudiziaria ordinaria e speciale, nonché nelle trattative sindacali;
6. Rappresenta la Società come azionista nelle assemblee ordinarie e straordinarie di altre Società, nonché negli organismi associativi e/o consortili, esistenti e di futura costituzione, con facoltà di delegare gli stessi poteri ad altro soggetto, anche estraneo alla Società;
7. Rappresenta la Società dinanzi a qualsiasi autorità, commissione ed ufficio amministrativo, tanto civile che militare, firma istanze, ricorsi, reclami e concordati per qualsiasi oggetto;
8. Dirige il personale dipendente della Società;
9. Adotta i provvedimenti del caso per assicurare l'efficienza e la funzionalità della gestione societaria, dei vari servizi aziendali ed il loro organico sviluppo;
10. Stipula contratti, con possibilità di delegare tale funzione ad un dirigente alle dipendenze della Società;
11. Provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il

normale ed ordinario funzionamento dei servizi automobilistici e societari;

12. Firma gli ordinativi di incasso e di pagamento;

13. Firma la corrispondenza sociale concernente tutti gli atti di gestione della Società;

14. Nomina e revoca avvocati, consulenti e tecnici che lo assistano nell'espletamento degli adempimenti, determinando, per ciascuno di essi, la durata in carica, le funzioni, il compenso e gli emolumenti;

15. Assume o nomina, determinandone i poteri e gli emolumenti, il Direttore Generale, i Direttori, i Dirigenti, con facoltà di fissare le relative attribuzioni;

16. Nomina procuratori speciali, conferendo eventualmente loro, di volta in volta o per periodi predeterminati, la firma sociale e, comunque, i poteri e le attribuzioni ritenuti necessari per il miglior andamento dell'Azienda.

17. Formula proposte all'organo amministrativo;

18. Individua, anche in seno a progetti e piani articolati da predisporre in vista di investimenti e finalizzazioni operative, gli obiettivi e le strategie della Società, nonché imposta le politiche gestionali della stessa a beneficio delle quali canalizzare le risorse aziendali;

19. Sottopone all'organo amministrativo, ai fini della discussione e dell'approvazione, gli obiettivi e le linee strategiche globali come sopra individuate;

20. Attua gli obiettivi e le linee strategiche globali proposte ed approvate, uniformando la gestione della Società e le strutture aziendali agli

	indirizzi prescelti, assumendo ogni iniziativa necessaria allo scopo e,	
	comunque, tenendo periodicamente informato il Consiglio di ammi-	
	nistrazione sul punto;	
	21. Tratta, definisce e sottoscrive atti e contratti di gestione di servizi di	
	trasporti pubblici o di uso pubblico preordinati allo svolgimento delle	
	attività della Società, anche mediante pool, consorzi e collegamenti	
	interaziendali, subconcessioni, appalti di gestione e contratti di ser-	
	vizio;	
	22. Riscuote crediti, mandati, assegni, vaglia, somme e valori per qual-	
	siasi titolo ed importo di spettanza della Società, rilasciando quie-	
	tanze liberatorie;	
	23. Compie tutti gli adempimenti in esecuzione di quanto previsto al-	
	l'art. 17, comma 53, della legge 15 maggio 1997, n° 127, e succes-	
	sive modifiche ed integrazioni;	
	24. Designa il presidente ed i componenti delle commissioni di gara tra	
	amministratori, dirigenti e funzionari aziendali, nonché tra soggetti	
	estranei alla Società, e ne determina il compenso da attribuire;	
	25. Nomina un segretario scelto al di fuori dei propri membri e ne de-	
	termina il compenso mensile da attribuire;	
	Art. 25 – Poteri del Consiglio di Amministrazione.	
	1. Al Consiglio di Amministrazione sono riconosciuti tutti i più ampi	
	poteri di amministrazione sia ordinaria che straordinaria, salvo	
	quanto espressamente riservato dalla legge e dal presente Statuto	
	all'Assemblea dei soci ed al Presidente del Consiglio di amministra-	
	zione.	

Art. 26 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione.

1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti consiglieri.
2. La convocazione contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite raccomandata, telefax, telegramma spediti al domicilio degli amministratori e dei sindaci effettivi.
3. In mancanza delle suddette formalità il Consiglio d'Amministrazione si considera validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti gli organi sociali in carica e nessuno di essi si opponga alla discussione degli argomenti proposti.

Art. 27 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di colui che presiede la seduta.
3. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
4. Le deliberazioni che non siano prese in conformità della legge o del presente Statuto possono essere impugnate ai sensi dell'art. 2388 del Codice civile. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle de-

liberazioni.

5. Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le copie e gli estratti di tali verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio d'amministrazione o da chi ne fa le veci, ovvero da un Notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni in essi contenute.

Art. 28 – Direttore generale.

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione può nominare un Direttore generale, determinandone le funzioni, il compenso ed i poteri di rappresentanza.

TITOLO V

COLLEGIO SINDACALE

Art. 29 – Collegio sindacale.

1. Il Collegio Sindacale è composto da n° 3 membri effettivi. Devono essere inoltre nominati n° 2 sindaci supplenti.
2. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.
3. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, sono scelti secondo i criteri indicati dall'art. 2397, 2° comma, del Codice civile.

Art. 30 – Cause di ineleggibilità e decadenza.

1. Non possono essere eletti alla carica di sindaco, e se eletti decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle situazioni di cui all'art. 2398 del Codice civile

Art. 31 – Nomina e cessazione dall'ufficio. Sostituzione.

1. I sindaci durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono revocabili dall'Assemblea per giusta causa.

2. Per la sostituzione dei sindaci si applica l'art. 2401 del Codice civile.

Art. 32 – Retribuzione dei sindaci.

1. L'Assemblea determina, all'atto della nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio, la retribuzione annuale dei sindaci.

Art. 33 – Doveri del Collegio Sindacale.

1. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Art. 34 – Poteri del Collegio Sindacale.

1. I poteri attribuiti al Collegio Sindacale sono quelli indicati all'art. 2403-bis del Codice civile.

Art. 35 – Riunioni e deliberazioni del Collegio Sindacale.

1. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni e delibera secondo le maggioranze previste dalla legge.

Art. 36 – Responsabilità.

1. I sindaci devono adempiere ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

2. Essi sono solidalmente responsabili con gli amministratori per i fatti

o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se

essi avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

Art. 37 – Denuncia al collegio sindacale e denuncia al Tribunale.

1. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2408 e 2409 del Codice civile.

Art. 38 – Controllo contabile.

1. Il controllo contabile è svolto da un Revisore contabile, nominato dall'Assemblea dei soci, che ne determina anche il compenso.
2. Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati decadono dall'ufficio, i sindaci della Società, delle società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo, nonché i soggetti che si trovano in una delle condizioni previste dall'art. 2399, 1° comma, del Codice civile.

TITOLO VI

BILANCIO DELLA SOCIETÀ

Art. 39 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione procede alla formazione del Bilancio di esercizio.
3. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può tuttavia essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società, delle quali gli amministratori dovranno dare debito conto nella relazione accompagnatoria sulla gestione.

	Art. 40 - Distribuzione degli utili	
1.	L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:	
	- il cinque per cento (5%) alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;	
	- il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea.	
	TITOLO VII	
	RECESSO	
	Art. 41 - Diritto di recesso	
1.	I soci hanno diritto di recedere unicamente nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 2437 del Codice civile, fermo restando quanto previsto dall'art. 2497-quater del Codice civile	
2.	Gli amministratori, sentito il parere del Collegio sindacale e del Revisore incaricato della revisione contabile, determineranno il valore delle azioni da liquidare al recedente in osservanza dei criteri di legge.	
3.	La somma da liquidare sarà corrisposta nel termine di diciotto mesi dal recesso.	
	TITOLO VIII	
	PATRIMONI DESTINATI	
	Art. 42 - Patrimoni destinati	
1.	La Società, ai sensi degli artt. 2447-bis e seguenti del Codice civile, può:	
	a) costituire uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato in	

via esclusiva ad uno specifico affare;

b) concludere contratti, ciascuno dei quali destinato al finanziamento di uno specifico affare, convenendo che i proventi dell'affare stesso o parte di essi siano destinati al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo;

2. I patrimoni indicati alla lettera a) del comma precedente non possono, salvo quanto disposto da leggi speciali, essere costituiti per un valore complessivamente superiore al 10% del patrimonio netto della Società e non possono essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base a leggi speciali.

Art. 43 - Deliberazione costitutiva del patrimonio destinato.

1. La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato, contenente le indicazioni di cui all'art. 2447-ter del Codice civile, è adottata dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

TITOLO IX

SCIoglimento DELLA SOCIETA'

Art. 44 - Scioglimento

1. Al verificarsi di una causa di scioglimento della Società, come indicate all'art. 2484 del Codice civile o da leggi speciali, gli amministratori devono procedere agli adempimenti previsti dal terzo comma dell'art. 2484 del Codice civile.

2. Gli amministratori conservano, sino al momento della consegna di cui all'art. 2487-bis del Codice civile, il potere di gestire la Società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio

sociale.

3. Gli amministratori, contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento, devono convocare l'Assemblea perché deliberi sulla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

4. I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della Società.

TITOLO X

TRASFORMAZIONE - FUSIONE - SCISSIONE

Art. 45 – Trasformazione, fusione, scissione

1. Si applicano le disposizioni contenute nel Libro V, Titolo V, Capo X del Codice Civile.

2. Rientra nella competenza del Consiglio di amministrazione la decisione in ordine alla fusione per incorporazione con una società interamente posseduta o che detiene interamente le azioni della Società, con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 2505 del Codice civile e salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.

3. Rientra nella competenza del Consiglio di amministrazione la decisione in ordine alla fusione per incorporazione con una società posseduta al novanta per cento o che detiene una pari percentuale di azioni della Società, con le modalità di cui al comma 2 dell'art. 2505-bis del Codice civile e salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 46 – Clausola conciliativa

1. Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, promosse da o contro i soci, da o contro la Società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno sottoposte ad un tentativo di conciliazione secondo quanto stabilito dal d.lgs. n° 5 del 17/01/2003.

2. Nel caso in cui il tentativo fallisca la controversia sarà risolta dal Magistrato competente.

Art. 47 – Foro competente

1. Foro competente per ogni controversia è quello di Taranto.

Art. 48 – Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.